



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "A.S.D. Centro UISP Rosignano"

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 21.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione a.s.d. Centro UISP Rosignano. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Valeria Lenzi Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed la Sig.ra Alessandra Livi quale Segretario ed estensore del presente verbale. Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione. Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 17) e per richiedere la migrazione RUNTS in quanto già iscritti nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 17). Illustra i vantaggi derivanti dalla migrazione nel RUNTS, quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, ecc... Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. La denominazione dell'Associazione è: a.s.d. Centro UISP Rosignano a.p.s. che sarà effettiva al momento della registrazione all'Agenzia dell'Entrate. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il presidente espone ai soci la proposta dei nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo con le rispettive mansioni che con l'occasione si rinnova. L'elenco del nuovo Consiglio Direttivo sarà allegato al presente verbale.

Si passa alla votazione dello statuto e alla proposta del nuovo Consiglio Direttivo che sono stati accolti e votati all'unanimità dai presenti.

3. Alle ore _22.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato: nuovo statuto
composizione Consiglio Direttivo

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

data il 28/07/2022

2023

3

esente

L'Operatore
SACCONI MARIA
Collaboratore Tributario



STATUTO

TITOLO I – Denominazione – Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del terzo settore è costituita, con sede in Rosignano Marittimo, un'associazione che assume la denominazione di "associazione polisportiva dilettantistica Centro UISP Rosignano Associazione di promozione sociale", in breve "A.S.D. Centro UISP Rosignano A.P.S.". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, se compatibili con il Codice del terzo settore, cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore.

si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Polisportivo nelle discipline della danza, del fitness, ginnastica in acqua, attività di nuoto, acquaticità per gestanti e neonati, attività ludica in palestra per bambini, ginnastica generale, ginnastica pre-pugilistica, ginnastica per la grande età, attività fisica adattata, nuoto master, Ginnastica medica, Ginnastica posturale, nonché altre discipline previste dal CONI;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- e) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere per lo svolgimento delle dette attività sportive dilettantistiche;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci anche attraverso la organizzazione e gestione di Centri estivi con attività culturali sportive ed educative.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Gli enti di cui all'art. 4 che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualità di socio. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti, con le finalità perseguite ed attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6



La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci hanno i seguenti diritti:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione
- diritto di essere convocato alle assemblee dove esercitare, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi; i minorenni di età inferiore ai quattordici anni votano tramite coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e gli ultraquattordicenni solo con il loro ausilio. Non hanno diritto all'elettorato passivo.

I soci hanno i seguenti doveri:

- Dovere di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione con il pagamento della quota associativa e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione della vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause che determinano la perdita della qualifica di socio e cioè: morte, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi in modo grave le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R o PEC e devono essere motivate.



Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla recezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia deciso sul provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato e le sue controdeduzioni.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno;
- e) specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate da raccolta fondi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per le attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e depositato nel registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il



Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e gli associati. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati > 1mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può altresì essere comunicata ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione o alla loro revoca del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri dell'organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti all'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare
- f) approva gli eventuali regolamenti, tra cui quello dei lavori assembleari.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, dell'atto costitutivo e sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione nominando i liquidatori nonché sulla devoluzione del patrimonio.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo alla presenza dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; per la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'associazione per cui è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri in relazione ai quali non sussistono cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, e pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.





Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1- curare, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3- predisporre i regolamenti interni;
- 4- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5- deliberare, circa l'ammissione degli associati;
- 6- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- 8- tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- 9- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato a ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche



con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se non ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale. I soci hanno anche diritto di esaminare i libri associativi (libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per l'atto pubblico, tenuto a cura dell'amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo) con richiesta scritta al Presidente dell'associazione.

TITOLO VII -Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti del terzo settore che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche in quanto compatibili dal Codice Civile e dall'ordinamento sportivo.